



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta	
<b>0001341</b>	
DATA PROTOCOLLO	U
01-03-2023	

Ai Medici Chirurghi  
OMCeO Caserta

**OGGETTO: certificazioni di malattia e trasmissione telematica all'INPS**

Gentile Collega,

con il decreto legislativo 165 del 2001, il DPCM del 26 marzo 2008, i decreti ministeriali 26 febbraio 2010 e 18 aprile 2012, il Governo regola le certificazioni telematiche di malattia e l'obbligo a trasmettere i certificati all'INPS, chiarendo che l'inosservanza di tale adempimento costituisce illecito disciplinare, per il quale sono previste sanzioni.

Anche i principali contratti di lavoro, il CCNL per la dirigenza medica e gli ACN per i medici convenzionati, recepiscono tale normativa specificando l'obbligo del medico di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza di malattia.

Nonostante siano trascorsi molti anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione telematica di malattia all'INPS, pervengono a quest'Ordine Provinciale numerose segnalazioni di omissione da parte di nostri iscritti.

Fermo restando gli obblighi di legge di cui sopra, abbiamo verificato che, mentre i software gestionali dei medici di medicina generale sono interfacciati con il Sistema SAC/INPS per la compilazione e la trasmissione del certificato, quelli in uso presso Case di Cura, Presidi Ospedalieri, Distretti Sanitari e Poliambulatori spesso non posseggono ancora tale implementazione e costringono il medico a collegarsi al sistema Tessera Sanitaria o su piattaforma Sinfonia, prolungando le procedure.

Considerato che il punto 4.1 dell'allegato 1 "disciplinare tecnico" al decreto 18 aprile 2012 consente alle Aziende, al fine di agevolare ai medici le trasmissioni, l'integrazione dei software gestionali con il Sistema Centrale di Accoglienza (SAC) che comunica con l'INPS; abbiamo proposto ai Direttori Generali e Sanitari dell'ASL Caserta e dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di valutare tale implementazione e di programmare le attività di formazione sul Sistema Centrale di Accoglienza (SAC) e sui servizi in esso attivati.

Nelle more di questa auspicata implementazione da parte dei rispettivi Datori di Lavoro, si ricorda a tutti gli iscritti che la legge non prevede esoneri rispetto all'obbligo di certificazione e trasmissione, che restano in capo al medico, qualunque sia il setting assistenziale del paziente. La certificazione è un atto determinato e consecutivo alla visita effettuata dal medico stesso e pertanto non può essere delegata ad altro medico.



**Il Presidente  
(Carlo Manzi)**